DISCIPLINA OPERATIVA CONCERNENTE PARTECIPAZIONI E PROVENTI DEL TESORO

Art. 10

Modalità di finanziamento delle imprese operanti nel settore della difesa

Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e' sostituito dal seguente: " 5. Per le finalita' di cui al comma 3, il Ministro del tesoro concede contributi in conto capitale in misura pari al 20% del fabbisogno indicato nel programma degli investimenti. Ai relativi oneri il Ministero del tesoro provvede mediante la contrazione di mutui decennali con istituzioni creditizie; per il pagamento delle relative rate di ammortamento e' autorizzata la spesa annua di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi dal 1995. Al conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.".

Versione in vigore dal 10 maggio 1995, non più in vigore dal 10 luglio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro
Estremi	Decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-operativa-concernente-partecipazioni-e-proventi-del-tesoro-161-1995/art-10-modalita-di-finanziamento-delle-imprese-operanti-nel-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

settore-della/versione/0